

# **CONDIZIONI GENERALI PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ SUL TRAFFICO DI MERCI**

---

DISPOSIZIONI DI BASE (DB CGAR 2006)

**Edizione 01.2021**

**CONDIZIONI GENERALI PER L'ASSICURAZIONE DELLA  
RESPONSABILITÀ SUL TRAFFICO DI MERCI**

DISPOSIZIONI DI BASE (DB CGAR 2006)

Editione 01.2021

**Sono equiparati allo stipulante: l'avente diritto, l'assicurato e quelle persone dei cui atti rispondono lo stipulante, l'avente diritto o l'assicurato.**

<b>A</b>	<b>Durata dell'assicurazione .....</b>	<b>2</b>
Art. 1	Durata del contratto .....	2
Art. 2	Disdetta in caso di sinistro.....	2
<b>B</b>	<b>Limiti della copertura .....</b>	<b>2</b>
Art. 3	Somma assicurata.....	2
<b>C</b>	<b>Notifiche obbligatorie dello stipulante .....</b>	<b>2</b>
Art. 4	Notifiche al momento della conclusione del contratto .....	2
Art. 5	Aggravamento del rischio.....	3
<b>D</b>	<b>Calcolo, pagamento e rimborso del premio .....</b>	<b>3</b>
Art. 6	Modo di applicazione.....	3
Art. 7	Violazione intenzionale dell'obbligo di notifica .....	3
Art. 8	Pagamento del premio .....	3
Art. 9	Compensazione dei premi con i sinistri.....	4
Art. 10	Rimborso del premio .....	4
<b>E</b>	<b>Obblighi in caso di sinistro .....</b>	<b>4</b>
Art. 11	Avviso di sinistro, valutazione delle circostanze del danno e misure di salvataggio .....	4
Art. 12	Salvaguardia del diritto di rivalsa.....	4
Art. 13	Infrazione degli obblighi.....	4
<b>F</b>	<b>Domanda di indennizzo e determinazione della responsabilità.....</b>	<b>5</b>
Art. 14	Domanda di indennizzo.....	5
Art. 15	Determinazione della responsabilità .....	5
<b>G</b>	<b>Questioni giuridiche.....</b>	<b>5</b>
Art. 16	Obbligo di pagamento .....	5
Art. 17	Esercizio del diritto di rivalsa .....	5
Art. 18	Prescrizione.....	5
Art. 19	Diritto applicabile e foro competente.....	6
Art. 20	Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA) .....	6
Art. 21	Recapito dell'assicuratore .....	6

## **A. Durata dell'assicurazione**

### **Art. 1 Durata del contratto**

Il contratto entra in vigore alla data indicata nella polizza e copre i danni causati durante la durata del contratto. Se è stato concluso per un anno o per un periodo più lungo, esso si rinnova di anno in anno se non viene disdetto, per iscritto o tramite prova per testo, almeno tre mesi prima della scadenza. La disdetta è considerata valida se perviene all'assicuratore o allo stipulante al più tardi l'ultimo giorno dell'inizio dei tre mesi suddetti.

### **Art. 2 Disdetta in caso di sinistro**

Se l'assicuratore, in un caso di sinistro, deve fornire una prestazione, il contratto può essere disdetto per iscritto o tramite prova per testo da entrambe le parti, ma al più tardi all'atto del pagamento dell'indennità. Se il contratto è disdetto, la responsabilità dell'assicuratore si estingue dopo 14 giorni dal momento della ricezione dell'avviso di disdetta dalla controparte. Il premio per il periodo assicurativo in corso resta all'assicuratore, se lo stipulante disdice il contratto durante l'anno che ha seguito la conclusione dello stesso.

## **B. Limiti della copertura**

### **Art. 3 Somma assicurata**

La somma assicurata costituisce, per ogni evento dannoso, il limite massimo del risarcimento ivi comprese le spese. La stessa può essere aumentata mediante convenzione prima dell'inizio del rischio e mediante sovrappremio. Allorquando diversi danneggiati sono colpiti dal medesimo evento, il totale delle indennità versate dall'assicuratore è limitato alla somma assicurata. Nei limiti della copertura accordata i danni sono rimborsati integralmente fino a concorrenza della somma assicurata (assicurazione al "primo rischio").

## **C. Notifiche obbligatorie dello stipulante**

### **Art. 4 Notifiche al momento della conclusione del contratto**

Lo stipulante deve comunicare spontaneamente all'assicuratore tutte le circostanze atte ad influire sulla valutazione del rischio. Lo stesso obbligo sussiste anche nel caso in cui si possa supporre che queste circostanze siano già a conoscenza dell'assicuratore o del suo rappresentante.

Allorquando viene stipulata un'assicurazione per conto altrui o da un incaricato dell'assicurato, sono da comunicare all'assicuratore anche le circostanze che sono o che dovrebbero essere note all'assicuratore. Ogni forma di reticenza, di inganno e ogni dichiarazione falsa o inesatta invalida il contratto.

## **Art. 5 Aggravamento del rischio**

Nel caso in cui lo stipulante causi un aggravamento del rischio di rilevante portata, l'assicuratore non è più tenuto ad osservare ogni obbligo contrattuale futuro. Qualora l'aggravamento del rischio si verifichi indipendentemente dalla volontà dello stipulante, quest'ultimo ha l'obbligo di darne comunicazione all'assicuratore non appena ne viene a conoscenza. In caso contrario la copertura assicurativa termina con il verificarsi dell'aggravamento del rischio.

## **D. Calcolo, pagamento e rimborso del premio**

### **Art. 6 Modo di applicazione**

Lo stipulante è tenuto a fornire all'assicuratore le indicazioni atte al calcolo dei premi. Gli errori o omissioni devono essere riparati non appena lo stipulante ne viene a conoscenza. L'assicuratore ha il diritto di verificare tutti i documenti dello stipulante riferentisi agli ordini di assicurazione. Egli dovrà osservare il più grande riserbo sui dati così ottenuti.

### **Art. 7 Violazione intenzionale dell'obbligo di notifica**

Se lo stipulante intenzionalmente non ha fornito in tempo o conformemente alla verità le indicazioni necessarie al calcolo dei premi, l'obbligo di indennizzare da parte dell'assicuratore è sospeso dal momento che l'obbligo di notifica è stato violato. Inoltre l'assicuratore può annullare il contratto senza preavviso, mantenendo il diritto al premio fino alla scadenza della polizza.

### **Art. 8 Pagamento del premio**

Il premio giunge a scadenza con l'emissione della fattura. Se i premi giunti a scadenza non sono stati pagati, lo stipulante viene diffidato per iscritto o tramite prova per testo -sotto comminatoria delle conseguenze della mora -ad effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se questa diffida rimane senza effetto, l'assicuratore può:

- a. far valere i suoi diritti per via legale,
- b. rifiutare la copertura assicurativa dei trasporti successivi, fino a quando non siano stati pagati i premi scaduti
- c. disdire senza preavviso la polizza.

## **Art. 9 Compensazione dei premi con i sinistri**

L'assicuratore può compensare i premi dovuti con il risarcimento.

## **Art. 10 Rimborso del premio**

In caso di disdetta anticipata del contratto di assicurazione, il premio è dovuto solo per il periodo di assicurazione fino all'estinzione del contratto. Restano riservate le disposizioni secondo l'art. 2.

## **E. Obblighi in caso di sinistro**

### **Art. 11 Avviso di sinistro, valutazione delle circostanze del danno e misure di salvataggio**

Lo stipulante ha l'obbligo di denunciare immediatamente all'assicuratore ogni sinistro del quale è venuto a conoscenza e ogni pretesa di risarcimento formulata nei propri confronti, di aiutare a determinare le circostanze del danno e di respingere le pretese ingiustificate e adeguarsi alle istruzioni dell'assicuratore. Lo stipulante deve inoltre provvedere in caso di sinistro ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per il recupero e la conservazione della merce così come per la limitazione del danno. L'assicuratore può anche intervenire direttamente in questi provvedimenti. In caso d'incidente della circolazione o furto, si dovrà avvisare immediatamente la polizia ed esigere un verbale di accertamento. Senza il consenso dell'assicuratore lo stipulante non può

- riconoscere in parte o nella sua totalità pretese sulla responsabilità
- effettuare dei pagamenti a colui che formula delle pretese coinvolgenti l'assicuratore
- accettare indennizzi offerti da terzi.

### **Art. 12 Salvaguardia del diritto di rivalsa**

Devono essere salvaguardati i diritti nei confronti di terzi che possono essere considerati responsabili per il verificarsi del danno.

### **Art. 13 Infrazione degli obblighi**

In caso d'infrazione di uno degli obblighi precitati, l'assicuratore è sollevato dall'obbligo di risarcimento.

## **F. Domanda di indennizzo e determinazione della responsabilità**

### **Art. 14 Domanda di indennizzo**

Chi inoltra una domanda di indennizzo deve dimostrare che ha subito un danno per il quale l'assicuratore risponde. A tale scopo dovranno essere inoltrati unitamente al conteggio del danno tutti i documenti necessari (fatture, lettere di vettura, rapporti di polizia, certificati d'avaria, processi verbali, rapporti di periti, ecc.). Le merci danneggiate non possono essere messe a disposizione dell'assicuratore.

### **Art. 15 Determinazione della responsabilità**

In caso di dubbio inerente alla responsabilità dello stipulante, l'assicuratore può esigere a sue spese che la disputa tra lo stipulante e colui che avanza delle pretese venga risolta in via giudiziaria. Le misure imposte dall'assicuratore per constatare, ridurre o prevenire un danno, per salvaguardare o esercitare i diritti di rivalsa, non implicano il riconoscimento del danno.

## **G. Questioni giuridiche**

### **Art. 16 Obbligo di pagamento**

Il diritto all'indennizzo è esigibile dopo 4 settimane dall'inoltro di tutti i documenti che consentono all'assicuratore di verificare la regolarità del reclamo.

### **Art. 17 Esercizio del diritto di rivalsa**

Lo stipulante cede all'assicuratore tutti i diritti d'indennizzo nei confronti di terzi. Questa cessione diventa efficace quando l'assicuratore ha corrisposto la prestazione dovuta. Se l'assicuratore lo richiede, lo stipulante deve firmare una dichiarazione di cessione. L'assicuratore può richiedere che lo stipulante faccia valere i diritti di rivalsa a nome proprio. L'assicuratore sostiene le spese. Questi è autorizzato a designare e ad istruire il legale dello stipulante.

### **Art. 18 Prescrizione**

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal fatto su cui è fondata l'obbligazione.

**Art. 19 Diritto applicabile e foro competente**

Il contratto soggiace al diritto svizzero. Il foro è (sede principale), se la legge non ne prescrive imperativamente un altro.

**Art. 20 Rapporto con la legge sul contratto d'assicurazione (LCA)**

I seguenti articoli della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (Stato 1° gennaio 2022) non sono applicabili: Art. 3, 3a, 6, 14 (capoversi 2-4), 20, 21, 28 a 32, 38, 42, 46, 46b, 46c, 47, 50, 60 capoversi 1<sup>bis</sup>, 95c. Le rimanenti disposizioni della suddetta legge sono applicabili purché le condizioni di polizza non vi deroghino.

**Art. 21 Recapito dell'assicuratore**

Tutte le comunicazioni destinate all'assicuratore vanno indirizzate alla sua sede principale in Svizzera o all'agenzia che ha emesso la polizza.